



MINISTERO
DELL'INTERNO



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Elezioni comunali

Pubblicazione n. 1

Elezione del sindaco
e del consiglio comunale

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

2024

MINISTERO
DELL'INTERNO


interno.gov.it

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

dait.interno.gov.it

Aprile 2024

 BY - NC - ND 4.0

Premessa

Le presenti istruzioni si propongono di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale nonché del loro esame da parte delle commissioni e sotto-commissioni elettorali circondariali.

La materia viene trattata unitariamente per le due categorie di comuni individuate dalla vigente legislazione:

- i comuni con popolazione *sino a 15.000 abitanti*,
- i comuni con popolazione *superiore a 15.000 abitanti* e quelli con *popolazione inferiore* al predetto limite demografico *che siano capoluogo di provincia*.

→ Articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

Quando si sono rese necessarie istruzioni distinte, in conseguenza della diversità del sistema elettorale stabilito dalla legge, vengono, di volta in volta, predisposte opportune avvertenze.

La pubblicazione è aggiornata alle disposizioni sulla presentazione e l'ammissione delle candidature contenute nella legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.

Roma, 8 aprile 2024

INDICE

1. Preparazione delle candidature

1.1. Elenco dei documenti necessari 15

1.2. Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale 17

 1.2.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 17

→ *Riquadro 1*
 Determinazione del numero minimo dei candidati consiglieri da inserire in ciascuna lista nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 18

→ *TABELLA 1*
 Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
 Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune 19

→ *Riquadro 2*
 Nota alla Tabella 1 19

→ *Riquadro 3*
 I risultati del censimento del 2021 20

→ *Riquadro 4*
 Ordine del giorno della Camera dei deputati, accolto dal Governo, sull'arrotondamento all'unità superiore del numero dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato nelle liste 22

1.2.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia 22

→ <i>TABELLA 2</i>	Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti Numero minimo e massimo di candidati in relazione alla fascia demografica del comune	24
→ <i>Riquadro 5</i>	Ordine del giorno della Camera dei deputati, accolto dal Governo, sull'arrotondamento all'unità superiore del numero dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato nelle liste	25
→ <i>TABELLA 3</i>	Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215	26-27
1.3. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati		28
1.3.1. Numero dei presentatori della lista		30
→ <i>TABELLA 4</i>	Numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla fascia demografica del comune (articolo 3, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81)	31
1.3.2. Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale		33
1.3.3. Sottoscrizione della dichiarazione da parte dei presentatori delle liste dei candidati		33
→ <i>Riquadro 6</i>	Invalidità della firma del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione di una lista che sia anche candidato nella lista medesima	33
→ <i>Riquadro 7</i>	Legge 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale Articolo 14	35

→ *Riquadro 8*

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 36

→ *Riquadro 9*

Il Consiglio di Stato si è espresso anche:

- sulla necessità che il soggetto autenticatore indichi la qualità da lui rivestita
- sull'utilizzazione del timbro dell'ufficio da parte dei consiglieri comunali e provinciali che effettuano l'autenticazione 38

1.3.4. Indicazione dei delegati di lista incaricati:	
• di designare i rappresentanti della lista medesima e	
• di dichiarare il collegamento con il candidato sindaco	39
1.3.5. Programma amministrativo	41
1.3.6. Bilancio preventivo di spesa	41
1.3.7. Mandatario elettorale per la raccolta di fondi con cui finanziare la campagna elettorale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	41
1.4. Certificati in cui si attesta che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni	
Richiesta al comune e rilascio dei certificati elettorali su carta oppure in formato digitale	42
1.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale	
Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità	46
1.6. Certificati in cui si attesta che i candidati sono elettori di un comune della Repubblica	48
1.7. Ulteriore documentazione richiesta per le candidature a consigliere comunale dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia	49
1.8. Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale	
Presentazione del contrassegno su supporto digitale oppure in formato cartaceo	50
1.8.1. Divieto di depositare contrassegni che riproducono:	
• immagini o soggetti di natura religiosa;	

• simboli del Comune;	
• denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione	51
1.8.2. Divieto di depositare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista	52
1.8.3. Modalità di deposito del contrassegno lista	52

→ *Riquadro 10*

Il deposito del contrassegno di lista è assolutamente necessario per rendere possibile la sua riproduzione a stampa nel manifesto recante le candidature e nelle schede di votazione 53

1.9. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo	54
--	----

2. Presentazione delle candidature

2.1. Modalità di presentazione	55
2.2. Termine iniziale e termine finale per la presentazione delle candidature	57
2.3. Funzioni della segreteria del comune relative alla ricezione delle candidature	58
2.4. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3	
Pubblicazione del <i>curriculum vitae</i> e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito <i>internet</i> del comune	
Soggetti abilitati a richiedere il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato	58

3. Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale

3.1. Norme che regolano le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature	61
3.2. Competenza delle sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame ed ammissione delle candidature	62
3.3. Termine per il compimento delle operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature	63
3.4. Operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature	63

	Pagina
3.4.1. Accertamento della data di presentazione di ogni lista	63
3.4.2. Verifica del numero dei presentatori di ciascuna lista e della regolarità dei moduli che contengono le firme	64
<p>→ <i>Riquadro 11</i> Consiglio di Stato Adunanza plenaria Decisione 8 novembre 1999, n. 23 65</p>	
3.4.3. Esame di ciascuna lista e della posizione dei singoli candidati	66
3.4.3.1 Controllo del numero dei candidati di ciascuna lista	67
3.4.3.2. Controllo dell'insussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature	67
<p>→ <i>Riquadro 13</i> L'interpretazione dell'articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012 in conseguenza della nuova formulazione dell'articolo 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale 70</p>	
3.4.3.3. Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica	74
3.4.3.4. Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste	74
3.4.3.5. Controllo dell'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista	75
3.4.3.5.1. Per l'elezione nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	75
3.4.3.5.2. Per l'elezione nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti	76
<p>→ <i>Riquadro 13</i> Ordine del giorno della Camera dei deputati, accolto dal Governo, inteso a favorire al massimo la rappresentanza di genere nella formazione delle liste dei candidati 77</p>	
3.4.3.5.3. Per l'elezione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	78

	Pagina
3.4.4. Esame dei contrassegni di lista	80
<p>→ <i>Riquadro 14</i> Divieto di presentare contrassegni di lista che fanno riferimento a ideologie autoritarie 80</p>	
3.4.5. Nuova riunione della commissione elettorale circondariale	82
<p>→ <i>Riquadro 15</i> La facoltà di integrare i documenti nella nuova riunione della commissione elettorale circondariale vale anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 82</p>	
<p>→ <i>Riquadro 16</i> Altra giurisprudenza sull'argomento 83</p>	
3.4.6. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale	83
3.4.6.1. Ricorso giurisdizionale in primo grado al T.a.r. avverso il provvedimento di esclusione	84
3.4.6.2. Ricorso giurisdizionale in grado di appello al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di esclusione	85
3.4.6.3. Inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale	86
3.4.6.4. Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che NON hanno determinato un'esclusione	86
3.4.7. Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale Rinumerazione delle liste nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia	87
<p>→ <i>TABELLA 5</i> Prospetto esemplificativo di rinumerazione delle liste NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI 89</p>	
3.5. Comunicazione delle decisioni della commissione elettorale circondariale al sindaco e al Prefetto Trasmissione dei contrassegni delle liste	90
3.6. Comunicazione ai sindaci delle liste e delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da utilizzare per la propaganda elettorale mediante affissioni	91

3.7. Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista	91
--	----

4. Designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

4.1. Carattere facoltativo delle designazioni dei rappresentanti di lista	92
4.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista effettuate dai delegati	92
4.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista	
Termini	94
4.3.1. Designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione	94
1) Al segretario del comune entro il giovedì precedente l'elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata	94
2) Direttamente al presidente di seggio ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure prima dell'inizio della votazione	95
4.3.2. Designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale	95
4.4. Requisiti dei rappresentanti di lista	96

5. Turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco

5.1. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco	98
5.1.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	98
5.1.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia	98
5.2. Adempimenti della commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio	100
5.2.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	100
5.2.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia	101

	Pagina
5.2.3. Contrassegni delle liste da stampare sul manifesto e sulle schede del turno di ballottaggio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia	101
5.3. Rappresentanti di lista nel turno di ballottaggio presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale	102
1) Al segretario del comune entro il giovedì precedente il turno di ballottaggio, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata	103
2) Direttamente al presidente di seggio ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione	103

MODULISTICA

Allegato 1

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata	107
• Atto principale	109
• Atto separato	113

Allegato 2

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata	117
• Atto principale	119
• Atto separato	123

Allegato 3

Elezione del sindaco e del consiglio comunale in tutti i comuni

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere	127
--	-----

Allegato 4

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità	131
---	-----

Allegato 5

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità	135
• Parte facoltativa	137

Allegato 6

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*

Modello di dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco	139
--	-----

Allegato 7

Elezione del sindaco e del consiglio comunale in tutti i comuni

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità	143
• Parte facoltativa	145

Allegato 8

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*

Modello di ricevuta di una lista di candidati rilasciata dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente	147
---	-----

Allegato 9

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*

Modello di ricevuta di una lista di candidati rilasciata dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente	151
---	-----

Allegato 10

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*

Modello di manifesto con i nomi dei candidati alla carica di sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate con ciascuno di essi	155
--	-----

Allegato 11

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*

Modello di manifesto con i nomi dei candidati alla carica di sindaco e con le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegate con ciascuno di essi	159
--	-----

Allegato 12

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*

Modello di designazione del mandatario elettorale da parte di un candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale	163
---	-----

1. Preparazione delle candidature

1.1. Elenco dei documenti necessari

In tutti i comuni, per presentare le candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti, che sono illustrati in dettaglio nei paragrafi successivi:

- ① candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
→ paragrafo 1.2
- ② dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
→ paragrafo 1.3
- ③ certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni;
→ paragrafo 1.4
- ④ dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità;
→ paragrafo 1.5
- ⑤ certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
→ paragrafo 1.6
- ⑥ modello del contrassegno di lista.
→ paragrafo 1.8

Già il Consiglio di Stato, con parere della Sezione prima n. 1232/00 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle

candidature – **NON SI APPLICANO I PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

La particolare disciplina delle elezioni non consente di applicare al procedimento elettorale i principi di semplificazione amministrativa che la legge ha ritenuto di applicare ai procedimenti amministrativi **diversi da quelli elettorali**

Non sono ammesse, pertanto:

- 1) l'autocertificazione;
non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
→ articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
→ articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
→ l'articolo 41, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali
- 4) in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) « non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile.».

→ Articolo 2, comma 6, primo periodo, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Dal 2021 sono entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni con il comune, con specifico riferimento alla richiesta di certificati elettorali e alla designazione dei rappresentanti di lista:

- è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata;

in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata;

→ Articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

→ Paragrafo 1.4

• è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata.

→ Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

→ Paragrafo 4.3.1

1.2. Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

I candidati consiglieri compresi nella lista devono essere contraddistinti con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista devono essere presentati anche:

- il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;**
- il programma amministrativo.**

Di tutti i singoli candidati, alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato **anche** lo Stato membro di cui siano cittadini.

1.2.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale.

Tale lista deve comprendere un numero di candidati:

- **non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune;**
- **non inferiore ai tre quarti.**

Tale numero minimo di candidati deve essere arrotondato all'unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi, com'è indicato nella **Tabella 1** (→ pagina seguente) e nel riquadro 2 in cui è contenuta la relativa *Nota*.

Riquadro 1

**Determinazione del numero minimo
dei candidati consiglieri
da inserire in ciascuna lista
nei comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti**

Il T.a.r. per il Piemonte, Sezione seconda, 7 maggio 2013, n. 556, ha affermato che, **nei comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti**, per determinare con precisione il numero minimo dei candidati da inserire in ogni lista, corrispondente ai tre quarti del numero dei consiglieri assegnati al comune, « **deve effettuarsi l'arrotondamento per eccesso della cifra decimale se superiore a 50 centesimi, e per difetto in caso contrario**, in analogia con la disciplina contenuta nell'articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché negli articoli 71, comma 8, e 75, comma 8, atteso l'evidente rapporto di analogia tra gli elementi della fattispecie regolata da tale articolo e gli elementi di quella non regolata ».

Tabella 1
Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Numero minimo e massimo di candidati in lista
in relazione alla fascia demografica del comune

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2021	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni sino a 3.000 abitanti (*)	7	10
Comuni da 3.001 abitanti a 10.000 abitanti (*)	9	12
Comuni da 10.001 abitanti a 15.000 abitanti	12	16

→ Articoli 37, comma 1, e 71, comma 3, del d.lgs.n. 267/2000

Riquadro 2

Nota alla Tabella 1

(*) Il numero minimo e il numero massimo di candidati indicato nella **Tabella 1** è stato così ridefinito in relazione all'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il predetto articolo 16, comma 17, è attualmente così formulato:

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

- b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro;
- c) (lettera abrogata dall'articolo 1, comma 135, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- d) (lettera abrogata dall'articolo 1, comma 135, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56).

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale effettuato nel 2021.

- Articolo 2 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960
- Articolo 37, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- D.P.R. 20 gennaio 2023 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 53 del 3 marzo 2023
- Articolo 1, comma 236-ter, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

I risultati del censimento del 2021

Sono stati ufficializzati con d.P.R. del 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 53 del 3 marzo 2023.

- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/03/23A01264/sg>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/03/03/53/so/10/sg/pdf>

La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato, tra l'altro, l'articolo 71 del d.lgs. n. 267/2000, dettando, all'articolo 2, apposite norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli organi elettivi dei comuni fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c), ha inserito il comma 3-*bis* nell'articolo 71 del testo unico degli enti locali, prevedendo che:

- **nella formazione delle liste dei candidati, deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi;**
- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI.**

La Corte costituzionale ha affermato che NEI COMUNI DI TALE DIMENSIONE DEMOGRAFICA:

- **nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi;**
- **l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, *almeno*, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;**
- **si devono, *quindi*, ritenere VIETATE, E NON POSSONO ESSERE AMMESSE DALLA COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, LE LISTE COMPOSTE DA CANDIDATI DI UN SOLO SESSO.**

Infatti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-*bis*) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

→ Corte costituzionale, 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI.**

Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, *con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.*

**Ordine del giorno della Camera dei deputati,
accolto dal Governo,
sull'arrotondamento all'unità superiore
del numero dei candidati appartenenti
al genere meno rappresentato nelle liste**

Con l'ordine del giorno n. 9/2486-AR/5, accolto dal Governo, l'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 31 luglio 2014, ha espresso **l'impegno che venga favorita al massimo la rappresentanza di genere nelle liste dei candidati.**

→ <http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/57012>

Sull'argomento si è pronunciato anche il Consiglio di Stato:

- Sezione terza, 18 maggio 2016, n. 2071;
- Sezione terza, 22 maggio 2018, n. 3068.

Pertanto, **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.**

**1.2.2. Nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia ⁽¹⁾**

(¹) L'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente de-

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati:

- **non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune;**
- **non inferiore ai due terzi del predetto numero.**

→ Articolo 73, comma 1, e articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

→ Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, il quale ha disposto che **all'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni che siano capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

→ **SI VEDA IL PARAGRAFO 1.3**

Quando il numero dei consiglieri comunali da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, per la determinazione del numero minimo trova applicazione il citato articolo 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei candidati da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà quello indicato nella **Tabella 2** (→ *pagina seguente*).

creto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

« 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

« 3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.».

Tabella 2
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Numero minimo e massimo di candidati in lista
in relazione alla fascia demografica del comune

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2021	Numero di candidati in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti NON capoluoghi di provincia	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e Comuni capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	32	48

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale effettuato nel 2021.

- Articolo 2 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960
- Articolo 37, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- D.P.R. 20 gennaio 2023 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 53 del 3 marzo 2023
- Articolo 1, comma 236-ter, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

La legge n. 215/2012 ha modificato anche l'articolo 73, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 267/2000.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della suddetta legge n. 215/2012 prevede che, **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento al-**

l'unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Riquadro 5

**Ordine del giorno della Camera dei deputati,
accolto dal Governo,
sull'arrotondamento all'unità superiore
del numero dei candidati appartenenti
al genere meno rappresentato nelle liste**

Con l'ordine del giorno n. 9/2486-AR/5, accolto dal Governo, l'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 31 luglio 2014, ha espresso **l'impegno che venga favorita al massimo la rappresentanza di genere nelle liste dei candidati.**

→ <http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/57012>

Sull'argomento si è pronunciato anche il Consiglio di Stato:

- Sezione terza, 18 maggio 2016, n. 2071;
- Sezione terza, 22 maggio 2018, n. 3068.

Pertanto, **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.**

Per quanto attiene all'attività di controllo compiuta dalle commissioni elettorali circondariali in sede di ammissione delle candidature, si fa rinvio al **capitolo 3** anche ai fini dell'applicazione della legge n. 215/2012.

Nelle due pagine seguenti è riportata la **Tabella 3** che contiene un prospetto esemplificativo per una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale in applicazione della legge 23 novembre 2012, n. 215.

Tabella 3

Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215

	Fascia di popolazione del comune (*)	Numero dei consiglieri comunali da eleggere e NUMERO MASSIMO dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	NUMERO MINIMO dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione del numero dei candidati corrispondente al numero minimo di ogni lista con eventuale arrotondamento ⁽¹⁾
			$\frac{2}{3}$ o $\frac{3}{4}$ del numero massimo	
a)	Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	$\frac{2}{3}$	32
b)	Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	$\frac{2}{3}$	26,66 = 27
c)	Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	$\frac{2}{3}$	24
d)	Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e Comuni capoluogo di provincia	32	$\frac{2}{3}$	21,33 = 21
		32	$\frac{2}{3}$	21,33 = 21
e)	Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	$\frac{2}{3}$	16
f)	Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	$\frac{2}{3}$	10,66 = 11
g)	Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	$\frac{3}{4}$	12
h)	Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	$\frac{3}{4}$	9

(*) **La popolazione del comune viene determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.**

→ Articolo 2 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; → articolo 37, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; → d.P.R. 20 gennaio 2023 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 53 del 3 marzo 2023; → articolo 1, comma 236-ter, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

(¹) **Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, L'ARROTONDAMENTO SI EFFETTUA ALL'UNITÀ SUPERIORE SOLTANTO IN CASO DI CIFRA DECIMALE SUPERIORE A 50 CENTESIMI.**

→ Articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

	Quote di genere determinate sul NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾		Quote di genere determinate sul NUMERO MINIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare ⁽²⁾	
	$\frac{2}{3}$ Genere più rappresentato nella lista	$\frac{1}{3}$ Genere meno rappresentato nella lista	$\frac{2}{3}$ Genere più rappresentato nella lista	$\frac{1}{3}$ Genere meno rappresentato nella lista
a)	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
b)	26,66 = 26	13,33 = 14	18	9
c)	24	12	16	8
d)	21,33 = 21 21,33 = 21	10,66 = 11 10,66 = 11	14 14	7 7
e)	16	8	10,66 = 10	5,33 = 6
f)	10,66 = 10	5,33 = 6	7,33 = 7	3,66 = 4
g)	10,66 = 10	5,33 = 6	8	4
h)	8	4	6	3

⁽²⁾ *Nel calcolo delle quote di genere ($\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero dei candidati del sesso meno rappresentato ($\frac{1}{3}$), l'arrotondamento si effettua SEMPRE ALL'UNITÀ SUPERIORE, anche se la cifra decimale è inferiore a 50 centesimi.*

→ Articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267

Il numero del genere più rappresentato ($\frac{2}{3}$) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

1.3. Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

La lista dei candidati va presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: sarà pertanto sufficiente che quest'ultima contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

La volontà di candidarsi a sindaco o a consigliere comunale deve essere espressamente dichiarata con un atto scritto, firmato e autenticato

Con la lista devono essere presentati anche:

- **il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco;**
- **il programma amministrativo.**

I presentatori delle liste potranno prendere a modello gli schemi di dichiarazione contenuti nella modulistica.

→ Allegati 1, 2 e 3

Con l'occasione, **si raccomanda ai partiti o gruppi politici e alle liste la scrupolosa osservanza**, nel contesto elettorale e, soprattutto, al momento della raccolta delle firme, **delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** (regolamento generale sulla protezione dei dati) **e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, tra cui quelle apportate con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

In particolare, **va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità.**

Dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento: costoro sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti il trattamento dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento

avvenga in maniera corretta e trasparente.

I requisiti sostanziali della dichiarazione di presentazione della lista di candidati sono i seguenti.

Nell'individuare la candidatura alla carica di sindaco collegata a una lista, i promotori della sottoscrizione devono verificare che sia stato osservato anche l'articolo 51 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni – tra le quali quelle contenute nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 – **in relazione al DIVIETO DI CANDIDARE A SINDACO PERSONE CHE SI TROVINO IN UNA DELLE SITUAZIONI PREVISTE DA TALE NORMA.**

Infatti:

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, NON È IMMEDIATAMENTE RICANDIDABILE alla carica di sindaco** colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per i **due mandati consecutivi che precedono le elezioni**, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;

→ articolo 51, comma 2, primo periodo, e comma 3, del d.lgs.n. 267/2000

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 5.001 E 15.000 ABITANTI, ANCHE SE CAPOLUOGO DI PROVINCIA, NON È IMMEDIATAMENTE RICANDIDABILE alla carica di sindaco** colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo comune per i **tre mandati consecutivi che precedono le elezioni**, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;

→ articolo 51, comma 2, secondo periodo, e comma 3, del d.lgs.n. 267/2000

i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data del 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore della legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7) **vengono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;**

→ articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI, non si applicano le disposizioni sulla limitazione del mandato alla carica di sindaco di cui ai precedenti periodi ed è, pertanto, candidabile alla carica di sindaco** anche colui che abbia già ricoperto tale carica nel medesimo comune per mandati consecutivi che precedono le elezioni.

→ Articolo 51, comma 2, terzo periodo, del d.lgs.n. 267/2000

NELL'IPOTESI DI UN COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA CON POPOLAZIONE TRA 5.001 E 15.000 ABITANTI TROVERÀ APPLICAZIONE IL NUOVO LIMITE DEI MANDATI CONSECUTIVI, INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7, CHE PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI UN TERZO MANDATO CONSECUTIVO E, AL TEMPO STESSO, L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ELETTORALE DETTATO DAGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PREVISTO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI.

→ Articolo 3, comma 1, ed articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

1.3.1. Numero dei presentatori della lista dei candidati

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve essere sottoscritta – a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni – **da un determinato numero di elettori del comune, a seconda della relativa fascia di popolazione,** com'è specificato nella **Tabella 4** (→ pagina seguente).

Tabella 4

Numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla fascia demografica del comune (articolo 3, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81)

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011	Numero di elettori sottoscrittori	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti	—	—
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	500	1.000
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti	1.000	1.500

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale effettuato nel 2021.

- Articolo 2 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960
- Articolo 37, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- D.P.R. 20 gennaio 2023 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, n. 53 del 3 marzo 2023
- Articolo 1, comma 236-ter, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste.

In tali comuni, pertanto:

- sono gli stessi candidati che assumono, di fatto, la veste di presentatori delle singole liste attraverso l'accettazione della propria candidatura;
- non è necessario che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.
 - Articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

- Articolo 56, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

- Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

- Articoli 28, terzo comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570/1960

In caso di violazione, è sottoposto a un'ammenda da 200 a 1.000 euro.

- Articolo 93, secondo comma, del testo unico n. 570/1960

1.3.2. Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale

Tale dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

1.3.3. Sottoscrizioni della dichiarazione da parte dei presentatori della lista dei candidati

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.

La firma degli elettori – a norma di legge – DEVE ESSERE APPOSTA SU APPOSITI MODULI NEI QUALI DEVONO ESSERE RIPORTATI ANCHE:

- **il contrassegno della lista,**
- **il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,**
- **il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.**

→ Articoli 28, secondo comma, e 32, terzo comma, del testo unico n. 570/1960

Riquadro 6

Invalidità della firma del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione di una lista che sia anche candidato nella lista medesima

Nella sua giurisprudenza più recente, il Consiglio di Stato ha affermato che non si deve ritenere valida la sottoscrizione apposta a una dichiarazione di presentazione di una lista se il sottoscrittore riveste, *contemporaneamente, la qualità di candidato nella lista medesima.*

→ Consiglio di Stato, Sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6350

Gli elettori che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato delegato dal sindaco.

→ Articolo 28, secondo comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960

→ Allegato 3

Di tale dichiarazione viene redatto un apposito verbale da allegare alla lista dei candidati insieme agli altri atti.

→ Articoli 28, secondo comma, terzo periodo, e 32, terzo comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960

Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, a condizione che – all'atto di presentazione della lista – sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati *con mandato autentificato da notaio* in cui si attesta che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del medesimo partito o gruppo politico.

→ Articolo 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132

In ogni caso, **LA FIRMA DI OGNI SOTTOSCRITTORE DEVE ESSERE AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 53 / 1990**, e successive modificazioni, tra cui quelle apportate dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024.

→ Riquadro 7 a pagina seguente

Legge 21 marzo 1990, n. 53

**Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale**

e successive modificazioni

Articolo 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i *referendum* previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tem

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

pestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

→ Riquadro 8

→ Riquadro 9

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

e successive modificazioni

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) - h) *(Omissis)*;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

l) - oo) *(Omissis)*.

(Omissis)

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

Articolo 21

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. *(Omissis).*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; **in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.**

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

→ Articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990

Come già detto, tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

In relazione ai pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato aventi competenza territoriale limitata, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che **i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO di cui sono titolari o al quale appartengono.**

→ Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22

Inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha più volte precisato che, **per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge**

n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, **il limite della « pertinenza »** (secondo il quale tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio). **Pertanto, si ribadisce che l'unico limite a tale potere rimane, per i suddetti pubblici ufficiali aventi competenza territoriale limitata, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.**

→ Consiglio di Stato, Sezione terza, 16 maggio 2016, n. 1990

OVVIAMENTE, PER LA LORO COMPETENZA A LIVELLO NAZIONALE, I PARLAMENTARI NAZIONALI E GLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO HANNO FUNZIONI AUTENTICATORIE NELL'INTERO TERRITORIO ITALIANO.

L'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico.

Riquadro 9

Il Consiglio di Stato si è espresso anche:

- **sulla necessità che il soggetto autenticatore indichi la qualifica da lui rivestita**
- **sull'utilizzazione del timbro dell'ufficio da parte dei consiglieri comunali e provinciali che effettuano l'autenticazione**

La menzione della qualifica rivestita dal soggetto che autentica la firma è un contenuto essenziale dell'autenticazione, non suscettibile di sanatoria postuma.

Diverso discorso deve farsi per la mancanza, nell'autenticazione,

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

del timbro dell'ufficio di appartenenza del soggetto autenticatore.

La mancanza del predetto timbro non dà luogo ad alcuna invalidità, sebbene tale formalità sia espressamente prescritta dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000.

La presenza del timbro non costituisce un requisito essenziale dell'atto ma una semplice irregolarità sanabile in virtù del principio della strumentalità delle forme che vige anche nella materia elettorale.

L'assenza del timbro, *a differenza dell'omessa indicazione della qualità soggettiva dell'autenticante*, non comporta, in via generale, alcuna incertezza sulla provenienza dell'autenticazione da una persona abilitata.

Ad esempio, con specifico riferimento alla posizione dei consiglieri comunali, l'omessa apposizione del timbro discende dalla circostanza che, di norma, i predetti consiglieri non dispongono di un timbro identificativo della loro qualità, tale non essendo il timbro del comune.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta:

- 22 settembre 2011, n. 5345
- 18 dicembre 2009, n. 8420
- 6 marzo 2006, n. 1074

Ciò, ovviamente, vale anche per gli altri soggetti autenticanti, come, ad esempio, i parlamentari nazionali, gli avvocati iscritti all'albo, ecc.

1.3.4. Indicazione dei delegati di lista incaricati:

- **di designare i rappresentanti della lista medesima e**
- **di dichiarare il collegamento con il candidato sindaco**

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI

PROVINCIA ⁽²⁾, la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere **anche l'indicazione di due delegati** incaricati:

- di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste,
- di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale,
 - Articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico n. 570/1960
- di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.
 - Articolo 72, commi 2 e 7, del d.lgs. n. 267/2000

La facoltà di indicazione dei delegati è prevista ANCHE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale.

- Articolo 30, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960
- Articolo 16, comma 3, della legge n. 53/1990

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale.

L'indicazione dei delegati di lista **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI** non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assi-

⁽²⁾ L'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« 1. **A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

« 2. **I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.**

« 3. **Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.».**

stere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

Viceversa, **tale indicazione risulta essenziale NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA** poiché tali delegati dichiarano il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

1.3.5. Programma amministrativo

Il programma amministrativo:

- deve essere presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco;
- deve essere affisso all'albo pretorio del comune.

→ Articoli 71, comma 2, e 73, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000

1.3.6. Bilancio preventivo di spesa

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI, insieme alle liste e alle candidature, deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.

→ Articolo 30, comma 2, della legge n. 81/1993

→ Consiglio di Stato, Sezione seconda, sentenza 25 maggio 2022, n. 4205

1.3.7. Mandatario elettorale per la raccolta di fondi con cui finanziare la campagna elettorale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nelle elezioni che si svolgono NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI e con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DI UN MANDATARIO ELETTORALE.

→ Articolo 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96

→ Articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515

Il candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale **di-chiara per iscritto** – al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione, previsto dall'articolo 13 della legge n. 515/1993 – **il nominativo del MANDATARIO ELETTORALE da lui designato.**

→ Allegato 12

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario.

Nessun mandatario può assumere l'incarico per più di un candidato.

→ Articolo 7, comma 3, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515

1.4. Certificati in cui si attesta che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni

Richiesta al comune e rilascio dei certificati elettorali su carta oppure in formato digitale

Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali e referendari, delle disposizioni introdotte, per finalità di semplificazione, dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, il comma 01 dell'articolo 40 del testo unico di cui al d.P.R. n. 445/2000, inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183/2011, prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 del d.P.R. n. 445/2000, come introdotto dall'articolo 15 della legge n. 183/2011, dispone che, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura:

« Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. ».

Tuttavia – per quanto concerne specificamente i procedimenti elettorali, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature, nonché i procedimenti referendari, con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che **le disposizioni richiamate in materia di semplificazione documentale e procedimentale** – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – **non siano con essi compatibili**.

È noto che i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi – già affermata dal Consiglio di Stato, Sezione prima, con parere n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 – è stata ribadita più volte nelle circolari della Direzione centrale per i servizi elettorali, le quali hanno sempre confermato l'indirizzo interpretativo innanzi espresso, ritenendosi che **le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati, concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria**.

Ne consegue che – **per assicurare**, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, **la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria** – RIMANE NECESSARIO PRESENTARE I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI, i quali devono perciò **considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi**.

Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori del comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, **È NECESSARIO CHE OGNI LISTA DI CANDIDATI SIA CORREDATA DEI CERTIFICATI COMPROVANTI, NEI SOTTOSCRITTORI, IL POSSESSO DEL REQUISITO DI ELETTORI**.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale.

→ Articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

I certificati elettorali potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali **in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente,** del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. **In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.**

→ Articolo 38-bis, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

→ Articolo 38-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 4:

- **costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;**
- **possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.**

→ Articolo 38-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- **dal soggetto che ne ha fatto richiesta *oppure* da un suo delegato;**
- **con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.**

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

→ Articolo 38-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio, entro le 24 ore, dei certificati elettorali su carta o in formato digitale recherebbe un gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, commi 3 e 11, del d.lgs. n. 267/2000 per inviare presso il comune inadempiente, appena se ne manifestasse la necessità, un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

A partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per **scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici**, che può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati.

Nello specifico, il servizio di certificazione consente di richiedere il certificato **individuale** di godimento dei diritti politici, nonché il cer-

tificato di iscrizione nelle liste elettorali, anche in forma contestuale, che può essere scaricato in formato PDF, **munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.**

1.5. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale

Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale.**

→ Articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico n. 570/1960

Tale dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 – **nella quale si attesta che il candidato medesimo**, a sindaco o a consigliere, **non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge.**

→ Articoli 10 e 12 del d.lgs. n. 235/2012

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare – oltre all'accettazione della candidatura e all'insussistenza delle condizioni di incandidabilità – **il collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.**

Nella modulistica (→ *allegati 4, 5 e 7*), sono riportati, a titolo di esempio, gli schemi di dichiarazione di accettazione della candidatura nella quale è inserita anche la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

La dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza delle condizioni di incandidabilità:

- **deve essere firmata dal candidato;**
- **deve essere autenticata da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.**

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e della contestuale insussistenza delle condizioni di incandidabilità può essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

- Articoli 28, settimo comma, e 32, sesto comma, del testo unico n. 570/1960
- Articolo 56, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 267/2000

Colui che è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

- Articolo 56, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 267/2000

È invece da ammettere che la candidatura per l'elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni sull'obbligo di opzione di cui all'articolo 57 del d.lgs. n. 267/2000.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Articolo 87-bis del testo unico n. 570/1960

Per quanto riguarda la problematica relativa alla **rinuncia alla candidatura**, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito.

In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sulla questione si è, comunque, dell'avviso che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, 1° ottobre 1998, n. 1384

Tuttavia – per garantire quelle esigenze di certezza che caratteriz-

zano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale.

- Consiglio di Stato, Sezione quinta:
 - 7 settembre 1989, n. 526;
 - 1° ottobre 1998, n. 1384

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute *dopo la scadenza di detti termini* esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario e non potranno più incidere sulla composizione della lista.

1.6. Certificati in cui si attesta che i candidati sono elettori di un comune della Repubblica

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsarne i risultati, il testo unico n. 570/1960 richiede esplicitamente che **l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.**

- Articolo 28, quinto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 3), del testo unico n. 570/1960

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, su carta o in formato digitale, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 1.4 per il rilascio degli analoghi certificati relativi ai presentatori delle candidature.

1.7. Ulteriore documentazione richiesta per le candidature a consigliere comunale dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

Il d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria n. 94/80/CE che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale – essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco – devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

La presentazione dell'attestato, rilasciato dallo Stato membro di origine del cittadino UE che si candida in Italia, non costituisce, tuttavia, un adempimento inderogabile.

Nella giurisprudenza più recente, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che l'articolo 5 del d.lgs. n. 196/1997 deve essere interpretato in modo più attenuato, in attuazione dei principi di parità di trattamento in ambito comunitario.

Pertanto:

- **l'attestato può essere validamente sostituito da un'autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell'ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990;**
- **l'attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione**

elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell'autodichiarazione; quest'ultima rimane da sola sufficiente a considerare adempito l'obbligo previsto dalla legge.

→ Consiglio di Stato, Sezione seconda:

- 15 settembre 2021, n. 6311;
- 17 settembre 2021, n. 6357

Inoltre, ove non siano stati ancora iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione).

→ Articolo 3, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197

1.8. Contrassegno della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale

Presentazione del contrassegno di lista su supporto digitale oppure in formato cartaceo

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri con lui collegata.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA il candidato sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista

già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

L'articolo 38-*bis*, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, ha stabilito che **il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.**

- Articolo 28, sesto comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021
- Articolo 32, settimo comma, numero 1), del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

1.8.1. Divieto di depositare contrassegni che riproducono:

- **immagini o soggetti di natura religiosa;**
- **simboli del Comune;**
- **denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione**

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.).

- Articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960

A pena di ricasazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi **vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa azienda/ società.**

1.8.2. Divieto di depositare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente.

Infatti, **la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata** a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Su tali fattispecie devono richiamarsi *in toto* le seguenti sentenze:

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355;
- T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n. 105;
- Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208.

1.8.3. Modalità di deposito del contrassegno di lista

Il contrassegno potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del medesimo contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570/1960 e successive modificazioni.

→ Articolo 27, secondo comma, terzo periodo del testo unico n. 570/1960

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata co-

gnizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Riquadro 10

**Il deposito del contrassegno di lista
è assolutamente necessario
per rendere possibile la sua riproduzione a stampa
nel manifesto recante le candidature
e nelle schede di votazione**

Il Consiglio di Stato ha affermato che:

- l'obbligo di depositare il contrassegno della lista è espressamente previsto dalla legge in aggiunta alla dichiarazione di presentazione della lista medesima;
- tale deposito si rende necessario, tra l'altro, affinché possa essere realizzata una corretta riproduzione a stampa del simbolo nel manifesto recante le candidature e nelle schede di votazione;
- la mancata presentazione del contrassegno rende legittima la ricusazione della lista.

→ Consiglio di Stato, Sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6371 e n. 6375

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine:

- delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno,
- delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo,
- delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

1.9. Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

2. Presentazione delle candidature

2.1. Modalità di presentazione

La presentazione delle candidature – intesa come loro «materiale» consegna all'ufficio competente – è regolata:

- **NEI COMUNI SINO A 15.000 ABITANTI**, dagli ultimi due commi dell'articolo 28 del testo unico n. 570/1960;
- **NEI COMUNI CON OLTRE 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA** ⁽³⁾, dal penultimo e dall'ultimo comma dell'articolo 32 del medesimo testo unico.

La presentazione deve essere fatta a mano alla segreteria del comune per il quale vengono proposte le candidature.

Come sarà illustrato nel paragrafo 3.4.7, la legge n. 53/1990, modificando il testo unico n. 570/1960, ha stabilito che **la commissione**

⁽³⁾ L'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« **1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

« **2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.**

« **3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.».**

elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa MEDIANTE SORTEGGIO, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a sindaco.

È evidente che i contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine definitivo risultato dal sorteggio – considerando, tra l'altro, nei comuni con oltre 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia, la conseguente RINUMERAZIONE DELLE LISTE – indipendentemente dall'iniziale ordine di presentazione o ammissione.

→ Paragrafo 3.4.7

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

2.2. Termine iniziale e termine finale per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.

→ Articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/1960

Per assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti *aperta*:

- *nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20,*
- *nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.*

2.3. Funzioni della segreteria del comune relative alla ricezione delle candidature

Il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta che deve indicare il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta riportati nella modulistica.

→ Allegati 8 e 9

Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l'ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle palesi irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.

È necessario – affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti – che il segretario comunale ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, *entro lo stesso giorno in cui è stata presentata*, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È inoltre raccomandabile che il segretario comunale, prima dell'invio degli atti alla commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta commissione.

Nel caso in cui più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale – stante l'obiettivo impossibilità, per il segretario medesimo, di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente – il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

2.4. Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n. 3

Pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato nel sito *internet* del comune

Soggetti abilitati a richiedere il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – come sostituito dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 – ha stabilito – **in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti e movimenti politici** che si presentino alle elezioni, **di pubblicare, nel proprio sito *internet*, ovvero, per le liste, nel sito *internet* del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, PER CIASCUN CANDIDATO:**

- **il *curriculum vitae*;**
- **il certificato rilasciato dal casellario giudiziale,**
di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

→ Articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro **il 14° giorno antecedente la data dell'elezione.**

Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone

da loro delegate, possono richiedere, *anche mediante posta elettronica certificata*, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/ 2002, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco.

In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l'autentica di firma).

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata DA CIASCUN CANDIDATO IN UN COMUNE SOPRA 15.000 ABITANTI O DI UN COMUNE CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIA CAPOLUOGO DI PROVINCIA ⁽⁴⁾, all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

→ Allegati 5 e 7

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascun dei candidati.

→ Articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali siano già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino con-

⁽⁴⁾ L'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

« 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

« 3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.».

testualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

→ Articolo 1, comma 14, quinto periodo, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3, **il COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E QUELLO CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIA CAPOLUOGO DI PROVINCIA, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata « ELEZIONI TRASPARENTI » del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.**

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

Si rammenta alle amministrazioni comunali che **la pubblicazione dei dati in esame nel sito comunale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all'elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.**

Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni.

Viceversa **l'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti / movimenti / liste** – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – **determina**, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, **nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000**, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

3. Esame delle candidature da parte della commissione elettorale circondariale

3.1. Norme che regolano le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature

Le operazioni della commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presentate sono regolate:

- **PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI**, dagli articoli 30 e 31 del testo unico n. 570/1960 e dall'articolo 71 del d.lgs. n. 267/2000;
- **PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI NONCHÈ PER QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUGO DI PROVINCIA** ⁽⁵⁾, dagli articoli 33 e 34 del medesimo

⁽⁵⁾ L'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« 1. **A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

« 2. **I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.**

« 3. **Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni**

testo unico nonché dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000.

3.2. Competenza delle sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame ed ammissione delle candidature

Gli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960 stabiliscono che le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengano effettuate dalla commissione elettorale circondariale.

Nessuna competenza viene esplicitamente attribuita, al riguardo, alle sottocommissioni elettorali circondariali, istituite a norma dell'articolo 25 del testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo, di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Su conforme orientamento del Consiglio di Stato, si ritiene che, alle operazioni concernenti l'esame delle candidature, possano provvedere anche le sottocommissioni, là ove queste siano state istituite.

→ Consiglio di Stato, Sezione quinta:

- 12 ottobre 2000, n. 5448
- 17 luglio 2000, n. 3923

→ Consiglio di Stato, Sezione prima, parere 25 febbraio 1964, n. 344

Pertanto, i presidenti delle commissioni elettorali circondariali, quando lo ritengano necessario per il rilevante numero dei comuni del circondario, al fine di un sollecito e tempestivo esame delle liste presentate, possono affidare alle sottocommissioni elettorali circondariali esistenti i compiti demandati dagli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960 alle commissioni elettorali circondariali.

Ciò stante, quanto si rappresenta sulle operazioni della commissione elettorale circondariale nei seguenti paragrafi è da intendersi riferito anche a quelle sottocommissioni alle quali il presidente della commissione elettorale circondariale abbia demandato l'espletamento delle operazioni relative all'esame e all'ammissione delle candidature.

stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.».

3.3. Termine per il compimento delle operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature

Prima di illustrare le varie operazioni che la commissione deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate, si fa presente che **dette operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.**

La commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, **vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste mano a mano che queste le perverranno.**

3.4. Operazioni della commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature

Le operazioni della commissione, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono le seguenti.

3.4.1. Accertamento della data di presentazione di ogni lista

Come già detto, i termini di presentazione delle liste e candidature sono quelli previsti dall'articolo 28, ottavo comma, e dall'articolo 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/1960.

Come prima operazione, **la commissione dovrà controllare**, in base alle attestazioni dei segretari comunali, **se la lista, con la relativa candidatura alla carica di sindaco, sia stata presentata entro il termine finale** previsto dai citati articoli, cioè **entro le ore 12 del 29° giorno precedente l'elezione.**

Qualora dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, la commissione provvederà a ricusarla.

3.4.2. Verifica del numero dei presentatori di ciascuna lista e della regolarità dei moduli che contengono le firme

La commissione controllerà, poi:

- **se il numero dei presentatori è quello stabilito dalla legge;**
→ paragrafo 1.3.1
- **se le firme sono state apposte sui prescritti moduli.**
→ paragrafo 1.3.3

A tale scopo occorrerà che la commissione effettui le **seguenti verifiche:**

- la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- la seconda, nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati;
- la terza, nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autentiche e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del comune sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 1.4.

La commissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

La commissione, inoltre, dovrà depennare:

- i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata;
- quelli per i quali il requisito di elettore del comune non risulti documentato;
- quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza;
- quelli che sono anche candidati della medesima lista.

Consiglio di Stato
Adunanza plenaria
Decisione 8 novembre 1999, n. 23

Con riferimento al caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste siano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 8 novembre 1999, n. 23, si è così pronunciata:

- 1) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;
- 2) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la liste se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di «elettori iscritti nelle liste del comune»;
- 3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione);
- 4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

della statuizione di integrazione della documentazione, la commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico.

In base alla predetta decisione e tenuto conto della procedura stabilita dagli articoli 28 e seguenti del testo unico medesimo, si esprime l'avviso che i suesposti punti siano applicabili **anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.**

Ciò, anche alla luce dei principi affermati in materia di integrazione documentale nei comuni sino a 15.000 abitanti dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, 18 maggio 2015, n. 2524.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori (che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate) inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricsuta.

La lista dovrà parimenti essere ricsuta qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

→ Consiglio di Stato, Sezione terza:

- 16 maggio 2019, n. 3186
- 9 maggio 2019, n. 3027

3.4.3. Esame di ciascuna lista e della posizione dei singoli candidati

Successivamente, la commissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

A tale scopo essa effettuerà i seguenti controlli.

3.4.3.1. Controllo del numero dei candidati di ciascuna lista

La prima operazione che la commissione dovrà effettuare consiste nell'**accertare se la lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, ha un numero di candidati:**

- **non inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI,**
- **non inferiore ai due terzi PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E PER QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA,**

in entrambi i casi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

Se i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere ruscata.

3.4.3.2. Controllo dell'insussistenza, per ogni candidato, della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature

L'**articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235**, stabilisce che **NON POSSONO ESSERE CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI:**

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto

- e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla.

L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Sull' ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI, l'articolo 12 del citato d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali nonché del presidente della circoscrizione e dei consiglieri circoscrizionali – **oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative** – CIASCUN CANDIDATO, UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA, RENDE ANCHE UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R.

n. 445/2000, **IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10.**

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, **cancellano dalle liste stesse:**

- **i candidati per i quali manchi la dichiarazione sostitutiva** di cui al comma 1;
- **i candidati per i quali venga comunque accertata**, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, **la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.**

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 129 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

→ Paragrafo 3.4.6

Inoltre **l'articolo 15 del d.lgs. n. 235/2012 dispone** che:

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. (*Omissis*).

**L'interpretazione dell'articolo 15
del d.lgs. n. 235/2012
in conseguenza della nuova formulazione
dell'articolo 445, comma 1-bis, secondo periodo,
del codice di procedura penale**

L'articolo 445, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale – nel testo sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera *b*), del decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – stabilisce che:

«1-*bis*. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. **Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.**».

Al riguardo, l'Avvocatura generale dello Stato, alla quale è stato chiesto uno specifico parere, ha rappresentato che:

- per giurisprudenza consolidata, le disposizioni del d.lgs. n. 235/2012 non hanno natura penale;
- pertanto, **tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata una sentenza di patteggiamento** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale **non incorrono più in una situazione di incandidabilità**, potendo così concorrere all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, **sempre che non sia stata loro comminata alcuna pena accessoria.**

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235/2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai capi primo e secondo, e per quelle di cui ai capi terzo e quarto del medesimo atto normativo non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, **le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature** (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) **nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche alle incandidabilità non derivanti da sentenza penale di condanna, di cui agli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000.**

Pertanto, **la commissione elettorale circondariale**, sia sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità (che devono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012) sia d'ufficio, **controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:**

- a) verificando le prescritte dichiarazioni sostitutive nelle quali si attesta che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;
- b) **attivandosi, ove possibile, al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui la commissione medesima venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;**
- c) qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione, procedendo a comunicarlo all'Ufficio centrale preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti, affinché quest'ultimo proceda alla dichiarazione di mancata proclamazione a carico degli interessati.

In sostanza, **qualora la dichiarazione d'incandidabilità non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni di legge, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza**

di una situazione di incandidabilità o, ancora, non vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, la commissione cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Successivamente, come detto, nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio centrale, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, oppure l'Adunanza dei presidenti delle sezioni o l'unica sezione del comune, NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, non deve proclamare eletti i candidati per i quali sia stata accertata la situazione di incandidabilità, ma deve procedere alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, dovrà essere verificata la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste collegate.

→ Articolo 72 del d.lgs. n. 267/2000

La commissione dovrà accertare, inoltre, che le generalità dei candidati – comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, a norma del d.lgs. n. 197/1996 – contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

Con riferimento a quanto precisato nel paragrafo 1.3, in fine, **la commissione deve verificare, inoltre, che sia stato osservato l'articolo 51 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni – tra cui quelle apportate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024 – e RICUSARE LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO NELLE SEGUENTI IPOTESI:**

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**, se risulta candidato a sindaco colui che abbia già ricoperto tale carica *nel medesimo comune per i **due** mandati consecutivi che precedono le elezioni*, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;

→ articolo 51, comma 2, primo periodo, e comma 3, del d.lgs.n. 267/2000

- **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 5.001 E 15.000 ABITANTI, ANCHE SE CAPOLUOGO DI PROVINCIA**, se risulta candidato a sindaco colui che abbia ricoperto tale carica *nel medesimo comune per i **tre** mandati consecutivi che precedono le elezioni*, a meno che uno di tali mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie;

→ articolo 51, comma 2, secondo periodo, e comma 3, del d.lgs.n. 267/2000

i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data del 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore della legge 25 marzo 2024, n. 38, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7) **vengono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 51, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.**

→ articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI, non si applicano le disposizioni sulla limitazione del mandato alla carica di sindaco di cui ai precedenti periodi ed è, pertanto, candidabile alla carica di sindaco anche colui che abbia già ricoperto tale carica *nel medesimo comune per mandati consecutivi che precedono le elezioni*.

→ Articolo 51, comma 2, terzo periodo, del d.lgs.n. 267/2000

La cancellazione della candidatura a sindaco da parte della commissione elettorale circondariale comporta la riconsiderazione della lista o di tutte le liste ad essa collegate da parte della commissione medesima.

3.4.3.3. Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica

La commissione verificherà, poi, se, per tutti i candidati, siano stati presentati i certificati da cui risulta la loro iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini di altro Stato dell'Unione europea (→ articolo 5 del d.lgs. n. 197/1996), la commissione verificherà l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta e dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione (o dell'autodichiarazione: si veda la giurisprudenza richiamata nel paragrafo 1.7).

Dovranno essere cancellati dalla lista i candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta.

In merito alla questione se debba o meno essere ruscata una lista quando i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, si richiama la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23.

→ Riquadro 11

Analoghi principi possono essere applicati per la documentazione richiesta dalla legge per i candidati cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea.

3.4.3.4. Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste

L'operazione si rende necessaria al fine di procedere alla **cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.**

Se, per effetto delle cancellazioni di cui ai paragrafi 3.4.3.2, 3.4.3.3 e 3.4.3.4, la lista si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere ruscata.

3.4.3.5. Controllo dell'esatta proporzione nella rappresentanza dei generi all'interno di ciascuna lista

La commissione verifica che ogni lista di candidati – così come risultante dalle predette operazioni – sia conforme a quanto prescritto dall'articolo 2 della legge n. 215/2012, relativo alla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.

La norma, nel promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali:

- ha modificato gli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960;
- ha previsto un controllo e un diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali,
 - al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati
 - e graduando l'intervento correttivo delle commissioni medesime a seconda dell'entità demografica dei comuni.

3.4.3.5.1. Per l'elezione nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Per l'elezione **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI**, l'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 215/2012 ha aggiunto il comma 3-*bis* all'articolo 71 del d.lgs. n. 267/2000 ed ha enunciato, nel primo periodo, il principio secondo cui « **Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi** ».

La legge non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi, ma **la Corte costituzionale ha affermato che NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI:**

- nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi;
- l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, *almeno*, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;

in proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che, *allo scopo di verificare il rispetto della minima proporzione*

legale del genere meno rappresentato all'interno di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, NON DEVE ESSERE COMPUTATO ANCHE IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, poiché quest'ultimo non fa parte della lista medesima, ma è soltanto ad essa « collegato »;

→ Consiglio di Stato, Sezione seconda, 25 maggio 2022, n. 4206

- **si devono, pertanto, ritenere VIETATE E NON AMMESSE LE LISTE COMPOSTE DA CANDIDATI DI UN SOLO SESSO.**

Infatti, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/ 1960 nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

→ Corte costituzionale, 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62

Pertanto **la commissione deve escludere la lista e il candidato sindaco con essa collegato se la lista medesima non comprende candidati di entrambi i sessi, con la presenza di almeno un candidato del sesso meno rappresentato nella lista stessa.**

3.4.3.5.2. Per l'elezione nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti

Per i COMUNI CON POPOLAZIONE TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI, invece, il legislatore, con il comma 3-bis dell'articolo 71 del d.lgs. n. 267/2000, prevede, al secondo periodo, disposizioni più incisive: **viene, infatti, definita una quota massima di candidati del genere più rappresentato in ciascuna lista pari a due terzi dei candidati (ammessi) della stessa lista.**

Per determinare correttamente il suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede che deve essere arrotondato all'unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.

**Ordine del giorno della Camera dei deputati,
accolto dal Governo, inteso a favorire al massimo
la rappresentanza di genere
nella formazione delle liste dei candidati**

Con l'ordine del giorno n. 9/2486-AR/5, formulato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2014 e accolto dal Governo, è stata espressa la volontà di favorire al massimo la rappresentanza di genere applicando, nella formazione delle liste dei candidati, il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

→ <http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/57012>

Sulla questione si è anche pronunciato il Consiglio di Stato:

- Sezione terza, 18 maggio 2016, n. 2071,
- Sezione terza, 22 maggio 2018, n. 3068.

Ad esempio, nel caso di una lista formata da dieci candidati, un terzo dei candidati corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere meno rappresentato, devono essere presentati e ammessi almeno 4 candidati (3,33, numero con cifre decimali, arrotondato all'unità superiore cioè a 4).

→ **Nelle pagine 26 e 27, la Tabella 3 contiene un prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere.**

L'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 215/2012 – sostituendo la lettera *d-bis*) del primo comma dell'articolo 30 del testo unico n. 570/1960 – prevede che, **NEI COMUNI TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI, la commissione elettorale circondariale** (ovviamente *dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità di liste e candidati previsti dalla legge*) **verifichi il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere, cancellando** (a partire

dall'ultimo della lista) **i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati: ciò, fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge** (non più di due terzi, non meno di un terzo).

Tuttavia:

- **la riduzione dei candidati non può determinare, in ogni caso, un numero complessivo degli stessi inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista** medesima;
- **la suddetta riduzione deve arrestarsi nel momento in cui la lista ha raggiunto tale numero minimo di candidati.**

Tale norma risponde all'**esigenza di conservazione della candidatura del sindaco** che, altrimenti, essendo collegata a un'unica lista, verrebbe automaticamente travolta da un'eventuale riconsiliazione della suddetta lista.

Inoltre – in base all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 215/2012, che integra l'articolo 30 del testo unico n. 570/1960 – **la commissione elettorale circondariale effettuerà una analoga riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati, cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del genere più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi.**

Ove ciò fosse numericamente impossibile, dovranno essere cancellati i candidati ultimi in lista del genere più rappresentato fino al raggiungimento del numero minimo di candidati previsto per la lista stessa.

Occorre precisare che, **se dagli esiti delle operazioni effettuate in base ai paragrafi 3.4.3.2, 3.4.3.3 e 3.4.3.4, la lista in esame sia già stata ridotta (o sia stata originariamente presentata) al numero minimo di candidati, le suddette operazioni di verifica del rispetto della rappresentanza di genere non potranno avere luogo e la lista dovrà essere ammessa purché regolare per ogni altro aspetto di legge.**

- 3.4.3.5.3. Per l'elezione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia**

PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E

PER QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 1), della legge n. 215/2012 – aggiungendo un periodo al comma 1 dell'articolo 73 del d.lgs. n. 267/2000 – stabilisce, **anche per tale categoria di comuni**, che **nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (ammessi)**.

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede – come già illustrato a proposito dei COMUNI TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI (→ paragrafo 3.4.3.5.2 e *Tabella 3*, che contiene un prospetto esemplificativo, alle pagine 26 e 27) – **che deve essere arrotondato all'unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.**

L'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 1), della legge n. 215/2012, modificando l'articolo 33, primo comma, del testo unico n. 570/1960, prescrive che (ovviamente *dopo aver effettuato gli altri accertamenti di legittimità previsti dalla legge*) **la commissione elettorale circondariale verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario, riduce la lista, cancellando** (partendo dall'ultimo della lista) **i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati.**

A DIFFERENZA DEI COMUNI CON POPOLAZIONE TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI, qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto, la commissione stessa procederà alla riacquisizione della lista.

In base all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), numero 2), della legge, che modifica l'articolo 33, primo comma, lettera *e*), del testo unico n. 570/1960, **la commissione elettorale circondariale effettuerà una analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati.**

Anche in tal caso la commissione dovrà applicare il criterio di riequilibrio dei generi cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi.

Qualora ciò fosse numericamente impossibile, la lista sarà riacusata.

3.4.4. Esame dei contrassegni di lista

La commissione elettorale circondariale dovrà procedere, poi, all'esame dei contrassegni di lista.

La commissione dovrà riacusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
→ articolo 2 del d.P.R. n. 132/1993
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del comune;
- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento, anche indirettamente, a ideologie autoritarie (per esempio, le parole « fascismo », « nazismo », « nazionalsocialismo » e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645;

Riquadro 14

Divieto di presentare contrassegni di lista che fanno riferimento a ideologie autoritarie

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354, e n. 1355.
- Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208.

(Il riquadro continua nella pagina seguente)

(Segue: Riquadro n. 14)

Il primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è così formulato:

« È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.».

La legge 20 giugno 1952, n. 645, contiene « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione ».

- i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990.

Ricusato un contrassegno, la commissione ne dà notizia agli interessati.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, i presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso entro un termine di quarantotto ore.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, invece, il nuovo contrassegno, in base ai commi secondo e terzo dell'articolo 33 del testo unico n. 570/1960, dovrà essere presentato entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalle legge, la lista sarà senz'altro rikusata.

Parimenti, la lista dovrà essere rikusata nel caso in cui il contrassegno non sia stato neppure depositato.

→ Consiglio di Stato, Sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6371

3.4.5. Nuova riunione della commissione elettorale circondariale

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, la commissione elettorale circondariale deve tornare a riunirsi dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrasegni eventualmente ricusati oppure nel caso in cui siano stati presentati nuovi documenti.

Riquadro 15

La facoltà di integrare i documenti nella nuova riunione della commissione elettorale circondariale vale anche per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

- Consiglio di Stato, Sezione quinta, 18 maggio 2015, n. 2524

L'articolo 30 del testo unico n. 570 del 1960, pur non menzionando in via esplicita la facoltà ammessa dal successivo articolo 33, non detta, infatti, un divieto di integrazione documentale e va, quindi, interpretato in modo compatibile con il sistema normativo favorevole all'integrazione di lacune meramente formali.

Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 30 citato, deve pertanto estendersi anche ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di dimensioni la facoltà, esplicitamente prevista dall'ultimo comma del successivo articolo 33 del testo unico per i comuni con popolazione superiore, di produrre « nuovi documenti ».

Una diversa opzione, che consentisse l'integrazione documentale esclusivamente nell'ambito delle procedure elettorali relative ai comuni più popolosi, produrrebbe, stante l'assenza di una ragione giustificativa legata a specifiche esigenze organizzative e operative, una non ammissibile diversa conformazione dei diritti politici dei cittadini e dello *status* di elettore.

- Consiglio di Stato, Sezione terza, 9 aprile 2018 , n. 2159

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, la commissione si riunisce il 26° giorno antecedente la data della votazione per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite.

Riquadro 16

Altra giurisprudenza sull'argomento

- Consiglio di Stato, Sezione terza:
 - 16 maggio 2016, n. 1979,
 - 16 maggio 2016, n. 1984,
 - 25 maggio 2017, n. 2472.

La legge non precisa l'orario di tale nuova riunione della commissione.

Sembra opportuno, comunque, evitare le prime ore del mattino, in modo da consentire ai delegati di lista di acquisire l'eventuale documentazione integrativa presso le pubbliche amministrazioni nei normali orari d'ufficio.

3.4.6. Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso gli atti delle commissioni elettorali circondariali inerenti le candidature, si segnalano le disposizioni introdotte, in linea generale, dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), nel quale viene specificamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti

di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

A tal riguardo, con il rito previsto dall'articolo 129 del suddetto codice, **gli atti di esclusione di liste o di candidati possono essere impugnati – da parte di tutti coloro che abbiano subito una immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio – innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione**, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

3.4.6.1. Ricorso giurisdizionale in primo grado al T.a.r. avverso il provvedimento di esclusione

Il ricorso in primo grado avverso l'esclusione dalla competizione elettorale, da proporre nel termine di tre giorni decorrenti come sopra, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati;

in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati;

la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito *internet* della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax, da utilizzarsi per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si celebra, anche in presenza di ricorso incidentale, *inderogabilmente* nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata viene comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

3.4.6.2. Ricorso giurisdizionale in grado di appello al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di esclusione

Il ricorso in appello avverso la suddetta esclusione, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del T.a.r., deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale per quanto riguarda le elezioni comunali), alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati;

in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati;

la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione;

per le parti costituite nel giudizio di primo grado, la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che

ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

- c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

3.4.6.3. Inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo.

Pertanto:

- *il giorno di sabato NON è considerato festivo* ai fini della decorrenza dei termini decadenziali;
- non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti;
- *i termini processuali NON SONO SOSPESI nel periodo dal 1° al 31 agosto* di ciascun anno.

3.4.6.4. Diverso termine di impugnazione dei provvedimenti che NON hanno determinato un'esclusione

Si ricorda, infine, che, come espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, ***al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento elettorale, anche preparatorio, è impugnabile soltanto a conclusione del procedimento elettorale e unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.***

3.4.7. **Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale**

**Rinumerazione delle liste
nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia**

DOPO CHE SI SARÀ PRONUNCIATA *DEFINITIVAMENTE* IN ORDINE A TUTTE LE LISTE PRESENTATE nel comune, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e del contrassegno della lista a ciascuno di essi collegata, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, la commissione elettorale circondariale procede al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa MEDIANTE APPOSITO, DISTINTO SORTEGGIO.

Successivamente, la commissione RINUMERA TUTTE LE LISTE *per assegnare ad ogni lista un numero diverso*, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal sorteggio delle liste).

Ad esempio:

- si ipotizzi che il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco n. 1 sia formato dalle liste originariamente sorteggiate con i numeri 3, 5, 6 e 9;
- tali liste verranno rinumerate, rispettivamente, con i numeri 1, 2, 3 e 4;
- si partirà, poi, dal numero 5 per la rinumerazione delle liste collegate al candidato sindaco sorteggiato con il numero 2 e così via.

Nella **Tabella 5** (→ *pagina seguente*) è riportato un prospetto esemplificativo di rinumerazione delle liste dei candidati collegate con ciascun candidato sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia.

Tabella 5
Prospetto esemplificativo di rinumerazione delle liste
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO
DI PROVINCIA

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO (secondo il numero progressivo del sorteggio di tali candidati)	LISTE COLLEGATE con ciascun candidato sindaco	Numero iniziale di sorteggio attribuito a ciascuna lista	Numero definitivo di sorteggio DOPO LA RINUMERA- ZIONE
Candidato sindaco n. 1	Lista A	3	1
	Lista B	5	2
	Lista C	6	3
	Lista D	9	4
Candidato sindaco n. 2	Lista AA	2	5
	Lista BB	4	6
	Lista CC	7	7
	Lista DD	8	8
	Lista EE	10	9
Candidato sindaco n. 3	Lista AAA	1	10
	Lista BBB	11	11

QUANTO SOPRA DETERMINA IL NUMERO D' ORDINE DI SORTEGGIO DEFINITIVO in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste collegate.

3.5. Comunicazione delle decisioni della commissione elettorale circondariale al sindaco e al Prefetto Trasmissione dei contrassegni delle liste

Le decisioni della commissione devono essere comunicate immediatamente al sindaco, mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati (*→ allegati 10 e 11*), il quale deve essere pubblicato nell'albo pretorio *online* nonché affisso in altri luoghi pubblici **entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione.**

→ Articolo 2, comma 5, dell'allegato 4 (Norme di coordinamento e abrogazioni) al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

Analoga, immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede per la votazione.

Poiché l'errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle schede di votazione può dar luogo a rilevanti inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, **si ritiene necessario che il controllo della corretta stampa dei nominativi dei candidati, riportati nelle comunicazioni da inviare al sindaco e al Prefetto, sia effettuato sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti delle commissioni.**

Tali comunicazioni dovranno:

- in primo luogo, **portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature;**
- in secondo luogo, **recare la firma del presidente della commissione.**

Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalla commissione elettorale circondariale dovranno essere trasmessi al sindaco (quelli di cm 10 di diametro) **e al Prefetto** (quelli di cm 3 di diametro) **con il visto di autenticazione dei presidenti delle commissioni.**

Saranno, altresì, trasmessi i supporti informatici, eventualmente depositati, contenenti i file dei contrassegni.

3.6. Comunicazione ai sindaci delle liste e delle candidature ammesse, ai fini dell'assegnazione degli spazi da utilizzare per la propaganda elettorale mediante affissioni

Ai fini dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, **la commissione deve comunicare ai sindaci, per ciascuna comune, le liste ammesse** (→ articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212) **CON IL RISPETTIVO NUMERO D'ORDINE DEFINITIVO RIPORTATO A CONCLUSIONE ANCHE DELLE OPERAZIONI DI RINUMERAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA.**

→ Paragrafo 3.4.7

3.7. Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista

Entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, la commissione deve comunicare, al sindaco del comune cui le candidature si riferiscono, l'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale.

→ Articolo 35, primo comma, del testo unico n. 570/1960

Qualora la dichiarazione di presentazione della lista non contenga l'indicazione dei delegati, la commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

4. Designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati

4.1. Carattere facoltativo delle designazioni dei rappresentanti di lista

L'articolo 32, settimo comma, numero 4), del testo unico n. 570 / 1960, **PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI**, e l'articolo 16, comma 3, della legge n. 53 / 1990, **PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI**, stabiliscono che **la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste.**

La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati della lista medesima non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto **è fatta nell'interesse della lista rappresentata**: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

4.2. Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista effettuate dai delegati

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati, deve essere fatta:

- **o con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti**

dall'articolo 14 della legge n. 53/1990, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3;

→ Articolo 32, settimo comma, numero 4), primo periodo, del testo unico n. 570/1960

- **oppure con una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata; se l'atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l'autenticazione di cui al predetto articolo 14.**

→ Articolo 32, settimo comma, numero 4), secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, aggiunto dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati o firmati digitalmente con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni – poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati (→ paragrafo 1.3.4) – i delegati potranno provvedere con un unico atto alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo nello stesso giorno.

Le designazioni dei rappresentanti di lista, per ciascuna sezione del comune, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l'eventuale secondo turno di votazione.

Tuttavia, **i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio** hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresen-

tanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall'articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

4.3. Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista Termini

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati della lista medesima, è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi devono svolgere le loro funzioni.

4.3.1. Designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati, deve essere comunicata ai seguenti soggetti.

1) Al segretario del comune entro il giovedì precedente l'elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata

→ Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Il segretario comunale controllerà la regolarità delle designazioni pervenute, accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco di cui al paragrafo 3.7, che la commissione elettorale circoscrizionale avrà fatto pervenire al sindaco e le consegnerà ai presidenti delle rispettive sezioni prima del loro insediamento.

La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati prodotti in forma cartacea deve essere auten-

ticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.

Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

**2) Direttamente al presidente di seggio
ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO
il sabato mattina, durante le operazioni
di autenticazione delle schede
oppure prima dell'inizio della votazione**

- Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960 come modificato dall'articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021
- Articolo 2, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

A tal fine, il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che hanno fatto tali designazioni provvede il presidente di seggio.

La firma degli atti con cui sono stati designati i rappresentanti di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.

**4.3.2. Designazione dei rappresentanti di lista
presso l'Ufficio centrale**

**NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E
IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGHI DI**

PROVINCIA ⁽⁶⁾, la designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale deve essere presentata alla segreteria dei medesimi uffici.

La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di tali designazioni.

Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possano provvedervi con gli stessi termini e le medesime modalità già indicate per le designazioni dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e, quindi, **entro il giovedì precedente la data della votazione mediante PEC o entro l'inizio delle operazioni dell'Ufficio centrale in caso di presentazione in forma cartacea.**

4.4. Requisiti dei rappresentanti di lista

Circa il possesso dei requisiti dei **rappresentanti di lista**, l'articolo 16, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che essi **devono essere elettori del comune.**

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.

Come già detto, nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato quale rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio.

⁽⁶⁾ L'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

« 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

« 3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.».

In tal caso, considerando che il citato articolo 16, comma 2, dispone che per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'articolo 40 del testo unico n. 570/1960, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, i rappresentanti dovrebbero essere scelti tra gli elettori di tutte le elezioni stesse (comprese le elezioni circoscrizionali, ove queste abbiano luogo).

Se – all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano accordi preventivi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali e circoscrizionali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso gli uffici elettorali di sezione.

5. Turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco

5.1. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco

5.1.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, *in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti*, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

→ Articolo 71, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

5.1.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA ⁽⁷⁾, è previsto lo svolgimento di un **turno di ballottaggio**,

⁽⁷⁾ L'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024,

da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno di votazione, qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

→ Articolo 72, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

In tali comuni sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

→ Articolo 72, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

Per i candidati sindaci ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio comunale dichiarati al primo turno.

→ Articolo 72, comma 7, primo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di DICHIARARE IL COLLEGAMENTO CON ULTERIORI LISTE rispetto a quelle con le quali è stato effettuato il collegamento nel primo turno.

→ Articolo 72, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia soltanto se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

→ Articolo 72, comma 7, terzo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

L'ufficio presso il quale devono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate le

n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, stabilisce che:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

« 2. I capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge.

« 3. Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia.».

candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del comune.

A tal fine è necessario che, *nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno*, la segreteria comunale osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadono nei giorni precedenti, pubblicizzando adeguatamente tale orario, con particolare riferimento all'orario di apertura ed a quello di chiusura dell'ufficio nella giornata di domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.

5.2. Adempimenti della commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio

5.2.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni comunica alla commissione elettorale circondariale che si è verificata la parità di voti tra i due candidati sindaci che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

→ Articolo 71, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

La commissione comunica, quindi, i nominativi dei candidati che hanno titolo ad essere ammessi al ballottaggio (e della lista con ciascuno di essi rispettivamente collegata) al sindaco, per la predisposizione del manifesto, nonché al Prefetto, per la stampa delle schede.

Per la collocazione, sulla scheda, dei due candidati sindaci ammessi al ballottaggio, si segue il sorteggio effettuato in occasione del primo turno.

5.2.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA, l'Ufficio centrale comunica alla commissione elettorale circondariale che nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno.

→ Articolo 72, comma 5, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

La commissione, preso atto di tale comunicazione e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti:

a) alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati, **effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti;**

→ Articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 132/1993

b) **in caso di dichiarazione**, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, **di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno, accerta la regolarità di dette dichiarazioni.**

→ Articolo 72, comma 7, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 267/2000

5.2.3. Contrassegni delle liste da stampare sul manifesto e sulle schede del turno di ballottaggio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia

I contrassegni delle liste da riportare sul manifesto e sulla scheda del turno di ballottaggio **nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia** saranno riprodotti, *sotto il nominativo del*

candidato a sindaco collegato, secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione delle liste effettuate in occasione del primo turno.

Ciò vale sia per i contrassegni delle liste già collegate al primo turno, sia per i contrassegni delle liste eventualmente collegate al secondo turno.

Le candidature dei candidati sindaci ammessi al ballottaggio, insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla commissione al sindaco, per la stampa del manifesto, e al Prefetto, per la stampa delle schede.

5.3. Rappresentanti di lista nel turno di ballottaggio presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale

Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l'eventuale ballottaggio.

Tuttavia, **i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio** hanno la facoltà di designare, *per il turno di ballottaggio*:

- nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione, in luogo di quelli già designati per il primo turno di votazione,
- rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno.

La designazione dei rappresentanti per il turno di ballottaggio deve avvenire con le modalità indicate nei paragrafi 4.2 e 4.3, considerando però che la votazione del ballottaggio si svolgerà nei giorni di domenica e lunedì.

→ Articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

Qualora i rappresentanti di lista vengano designati *espressamente per il turno di ballottaggio*, da parte dei delegati, tale designazione deve essere comunicata ai seguenti soggetti.

**1) Al segretario del comune
entro il giovedì precedente il turno di ballottaggio,
in formato cartaceo
o anche mediante posta elettronica certificata**

→ Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/ 1960 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

Il segretario comunale controllerà la regolarità delle designazioni pervenute, accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco, di cui al paragrafo 3.7, che la commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco e le consegnerà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima del loro insediamento.

La firma degli atti di designazione dei rappresentanti da parte dei delegati prodotti in forma cartacea deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.

Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano trasmessi mediante posta elettronica certificata e siano firmati digitalmente dai delegati.

**2) Direttamente al presidente di seggio
ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO
il sabato pomeriggio, durante le operazioni
di autenticazione delle schede,
oppure
la domenica mattina in cui si svolge il ballottaggio,
purché prima dell'inizio della votazione**

→ Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/ 1960 come modificato dall'articolo 38-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021

→ Articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024

A tal fine, il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le

quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che hanno fatto tali designazioni provvede il presidente di seggio.

La firma degli atti con cui sono stati designati i rappresentanti di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.

MODULISTICA

ALLEGATO 1

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CON LUI COLLEGATA

ATTO PRINCIPALE E ATTO SEPARATO

Articolo 28 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
e articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267



ALLEGATO 1

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo 20..., **candidato alla carica di sindaco** il sig., nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero **candidati alla carica di consigliere comunale** nelle persone e nell'ordine seguenti ⁽¹⁾:

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (→ paragrafo 3.4.3.5).

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno

Delegano il sig., nato a il e domiciliato in, il sig., nato a il e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autentiche, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- e) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ⁽²⁾;
- f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- g) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*.

(2) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. , dimorante in

..... , addì 20... (3).

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè (4), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(3) Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del comune.

(4) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.


Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati (*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20...



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione



Segue: **ALLEGATO 1**

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO SEPARATO

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori
della lista recante il contrassegno
.....
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale
del Comune di

La lista dei sottonotati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del sig., nato a il, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo 20... .

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ⁽¹⁾

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (→ paragrafo 3.4.3.5).

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè (4), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(2) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.


Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati (*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20...



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO 2

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE CON LUI COLLEGATA

ATTO PRINCIPALE E ATTO SEPARATO

Articolo 32 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38



ALLEGATO 2

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dal secondo comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo 20... , **candidato alla carica di sindaco** il sig., nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero **candidati alla carica di consigliere comunale** nelle persone e nell'ordine seguenti ⁽¹⁾:

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
....
....
....
....
....

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (→ paragrafo 3.4.3.5).

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno

Delegano il sig., nato a il e domiciliato in, e il sig., nato a il e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale. I suindicati delegati hanno facoltà di presentare, altresì, le dichiarazioni di cui all'articolo 72, comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

- a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le seguenti altre liste contraddistinte dai seguenti contrassegni: ;
- e) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- f) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- g) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro

incaricati con mandato autentificato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ⁽²⁾;

- h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- i) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio online;
- l) il bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*).

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig. , dimorante in

..... , addì 20... ⁽³⁾.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè ⁽⁴⁾, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

⁽²⁾ Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

⁽³⁾ Indicare la data in cui la presente dichiarazione viene presentata alla segreteria del comune.

⁽⁴⁾ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.


Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati [specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:], da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20...



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione



Segue: ALLEGATO 2

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO SEPARATO

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori
della lista recante il contrassegno
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale
del Comune di

La lista dei sotto-notati candidati è collegata con la **candidatura a sindaco** del sig., nato a il, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo 20....

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (1)

	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(1) Si richiama l'attenzione sulla legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente le rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati degli organi elettivi degli enti locali (→ paragrafo 3.4.3.5).

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016], i sottoscritti elettori sono informati che il titolare / i titolari del trattamento sono il promotore / i promotori della sottoscrizione e cioè (4), con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono trattati conformemente alla normativa di settore, per motivi di interesse pubblico rilevante in materia di elettorato, a sostegno della lista di candidati sottoscritta ai fini dell'esercizio dell'elettorato passivo.

I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto Regolamento nei confronti del / dei sopraindicato / i titolare / i del trattamento nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di ritenuta violazione (articolo 77).

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

(2) Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.


Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	
Nome	Cognome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste
Firma del sottoscrittore		Estremi del documento di identificazione	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza dagli elettori sopra indicati (*specificare il numero degli elettori in cifre e in lettere:*), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20...



.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

ALLEGATO 3

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
in tutti i comuni

VERBALE DI ADESIONE
ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
PER L' ELETTORE
CHE NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

Articoli 28, secondo comma, e 32, terzo comma,
del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

ALLEGATO 3

Elezione del sindaco e del consiglio comunale in tutti i comuni

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere

L'anno , addì del mese di , innanzi a me (notaio, o segretario comunale, o funzionario o impiegato comunale delegato dal sindaco) , nell'ufficio comunale di e alla presenza dei signori , è comparso il signor (1) il quale ha dichiarato di non sapere *ovvero* di non poter sottoscrivere e di aderire, con il presente atto, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 — *oppure, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*, dell'articolo 32, terzo comma, del medesimo testo unico — alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista di candidati a consigliere comunale recante il contrassegno
.....
..... ,
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
..... che avrà luogo 20...

Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
.....

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il signor
.....

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

Firma del notaio
o del segretario comunale
o del funzionario o impiegato comunale

.....

Firme dei testimoni

1°

2°

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dell'elettore che non è in grado di sottoscrivere.

ALLEGATO 4

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO

CONTENENTE ANCHE LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA
DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

Articolo 28 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

ALLEGATO 4

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di sindaco contenente anche la dichiarazione
sostitutiva in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni
di incandidabilità

Il sottoscritto (1), nato a il,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
..... per l'elezione del sindaco e del consiglio
comunale che si svolgerà 20... ;
la presente candidatura è collegata alla lista recante il contrassegno

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali, a norma
dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può incorrere in caso
di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in
una delle seguenti condizioni ostative alla candidatura:

- incandidabilità disciplinata a norma e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (*condanne definitive per determinati reati*);
- incandidabilità disciplinate dagli articoli 51 (*limite di mandati consecutivi per i sindaci*), 143, comma 11 (*incandidabilità degli amministratori responsabili di condotte che hanno dato causa allo scioglimento ex articolo 143*), e 248 comma 5 (*amministratori responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario dell'ente locale*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

(2) L'articolo 60, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – come integrato dall'articolo 8, comma 13-*sexies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 – stabilisce che «La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12)» dell'articolo 60, comma 1, «non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi».

Il sottoscritto dichiara sia di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro comune, sia di non essere sindaco in altro comune salvo il caso di elezioni contestuali (2).

Firma


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20...



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (5)

(5) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.

ALLEGATO 5

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO
CONTENENTE ANCHE LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA
DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

Articolo 32 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

ALLEGATO 5

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia*
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica
di sindaco contenente anche la dichiarazione sostitutiva in cui si attesta
l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

Il sottoscritto (1), nato a il,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
..... per l'elezione del sindaco e del consiglio
comunale che si svolgerà 20....

Il sottoscritto dichiara che la presente candidatura a sindaco è collegata
alla lista / alle liste di candidati al consiglio comunale recante / recanti il se-
guente contrassegno / i seguenti contrassegni:

- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- ..)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali, a norma
dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può incorrere in caso
di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in
una delle seguenti condizioni ostative alla candidatura:

- incandidabilità disciplinata a norma e per gli effetti dell'articolo 10, com-
ma 1, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235 (*condanne definitive per determinati reati*);
- incandidabilità disciplinate dagli articoli 51 (*limite di mandati consecu-
tivi per i sindaci*), 143, comma 11 (*incandidabilità degli amministra-
tori responsabili di condotte che hanno dato causa allo scioglimento*)

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato
alla carica di sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche
il cognome del marito.

(4) L'articolo 60, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 – come integrato dall'articolo 8, comma 13-*sexies*, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 – stabilisce che «La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12)» del-
l'articolo 60, comma 1, «non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di ele-
zioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel
quale intende candidarsi».

ex articolo 143), e 248 comma 5 (amministratori responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario dell'ente locale), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto dichiara sia di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro comune, sia di non essere sindaco in altro comune salvo il caso di elezioni contestuali (2).

Firma


.....

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20...



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (5)

PARTE FACOLTATIVA

Il sottoscritto , ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dal-

→ Prosegue la parte facoltativa

(5) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.

l'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
E DELEGA

il rappresentante legale del partito / movimento politico
..... ,
o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

Firma

.....

ALLEGATO 6

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Articolo 32 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articoli 72 e 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

ALLEGATO 6

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazionme inferioer che siano capoluogo
di provincia*

Modello di dichiarazione dei delegati di una lista
per il collegamento con un candidato alla carica di sindaco

I sottoscritti:

- sig. , nato a il, e
domiciliato a
 - e
 - sig. , nato a il, e
domiciliato a
- delegati della lista avente il contrassegno
-
-

dichiarano che, in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale di, che avrà luogo 20..., la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata con la candidatura alla carica di sindaco del sig. , nato a il

Firme dei delegati di lista
che dichiarano il collegamento

.....
.....


**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
DEI DELEGATI DI LISTA**

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di collegamento con un candidato alla

carica di sindaco dal sig. ,
nato a il ,
domiciliato in ,
e dal sig. ,
nato a il ,
domiciliato in ,
da me rispettivamente identificati con i seguenti documenti:
..... n.
e n.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20...



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (1)

(1) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.

ALLEGATO 7

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
in tutti i comuni

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

CONTENENTE ANCHE LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO
IN CUI SI ATTESTA L'INSUSSISTENZA
DELLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

Articolo 28, quarto e settimo comma,
articolo 32, sesto e settimo comma, numero 2),
del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
e articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

ALLEGATO 7

Elezione del sindaco e del consiglio comunale in tutti i comuni

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di consigliere comunale contenente anche
la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta
l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità

Il sottoscritto (1), nato a il,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella
lista recante il contrassegno
.....
.....
per l'elezione del sindaco e di n. consiglieri per il Comune
di che si svolgerà 20...

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nelle quali, a norma
dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può incorrere in caso
di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in
una delle seguenti condizioni ostative alla candidatura:

- incandidabilità disciplinata a norma e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (*condanne definitive per determinati reati*);
- incandidabilità disciplinate dagli 143, comma 11 (*incandidabilità degli amministratori responsabili di condotte che hanno dato causa allo scioglimento ex articolo 143*), e 248 comma 5 (*amministratori responsabili di aver contribuito al dissesto finanziario dell'ente locale*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver accettato la candidatura a consigliere per altre liste per l'elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri comuni oltre che in quello di

(1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

(2) Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro comune e se le elezioni avvengono nella stessa data.

→ Articolo 56, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

..... (2),
e di non essere consigliere in carica di altro Comune.


Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig. , nato a il , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20...



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (5)

PARTE FACOLTATIVA (6)

Il sottoscritto , ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come modificato dal-

→ *Prosegue la parte facoltativa*

(5) L'autenticazione della firma deve essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.

(6) **Tale PARTE FACOLTATIVA può essere compilata solo dai candidati a consigliere nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.**

→ Articolo 1, comma 14, secondo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, come sostituito dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

l'articolo 38-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
E DELEGA

il rappresentante legale del partito / movimento politico
.....
o persona da lui delegata, alla richiesta e al ritiro del certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, riferito alla propria persona.

Firma

.....

ALLEGATO 8

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI RICEVUTA
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
RILASCIATA DAL SEGRETARIO COMUNALE
O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

Articolo 28 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
e articolo 71 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ALLEGATO 8

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*

Modello di ricevuta di una lista di candidati
rilasciata dal segretario comunale
o da colui che lo sostituisce legalmente

COMUNE DI

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal signor, una lista – recante il seguente contrassegno

.....
di candidati per l'elezione del consiglio comunale del Comune di
..... che avrà luogo 20...
nonché la candidatura per l'elezione del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

- a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori del Comune da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità;
- c) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere;
- d) certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un Comune della Repubblica;
- e) la dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ⁽¹⁾;

(1) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali.

- f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- g) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio online;
- h) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

..... , addì 20...



Il segretario comunale

.....

ALLEGATO 9

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI RICEVUTA DI UNA LISTA DI CANDIDATI RILASCIATA DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

Articolo 32 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

ALLEGATO 9

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore che siano capoluogo
di provincia*

Modello di ricevuta di una lista di candidati
rilasciata dal segretario comunale
o da colui che lo sostituisce legalmente

COMUNE DI

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal signor, una lista di candidati – recante il seguente contrassegno
..... –
per l’elezione del consiglio comunale del Comune di
che avrà luogo 20... nonché la candidatura per l’elezione del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

- a) certificati individuali e certificati collettivi comprovanti la condizione di elettori del Comune da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità;
- c) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere;
- d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le seguenti altre liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:

- ;
- ;
- ;

..... ;
..... ;
..... ;

- e) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
- f) certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;
- g) la dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso ⁽¹⁾;
- h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;
- i) copia del programma amministrativo da inserire nell'albo pretorio *online*;
- l) il bilancio preventivo delle spese di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*).
- m) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

..... , addì 20...



Il segretario comunale

.....

(1) Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali.

ALLEGATO 10

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

MODELLO DI MANIFESTO
CON I NOMI DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI SINDACO
E CON LE LISTE DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
COLLEGATE CON CIASCUNO DI ESSI

Articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 31 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

ALLEGATO 11

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI MANIFESTO

CON I NOMI DEI CANDIDATI

ALLA CARICA DI SINDACO

E CON LE LISTE DEI CANDIDATI

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

COLLEGATE CON CIASCUNO DI ESSI

Articolo 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articolo 34 del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

ALLEGATO 12

Elezione del sindaco e del consiglio comunale
nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e in quelli con popolazione inferiore
che siano capoluogo di provincia

MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE

DA PARTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA
DI SINDACO O DI CONSIGLIERE COMUNALE

SOLTANTO NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
E IN QUELLI CON POPOLAZIONE INFERIORE
CHE SIANO CAPOLUOGO DI PROVINCIA

Articolo 13, comma 6, lettera *a*), della legge 6 luglio 2012, n. 96,
articolo 7, commi 3 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38

DESIGNA
QUALE MANDATARIO ELETTORALE
PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE

il signor , nato a il
residente in


Firma (2)
.....

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
DEL CANDIDATO ALLA CARICA
DI SINDACO O DI CONSIGLIERE COMUNALE**

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di designazione del mandatario elettorale del sig. , nato a il , domiciliato in , da me identificato con il seguente documento: n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

..... , addì 20...



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(2) La firma del candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale, in un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e in un comune con popolazione inferiore che sia capoluogo di provincia, che designa il mandatario elettorale deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.3.3.

Annotazioni

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Ideazione, progettazione grafica e cura del volume:

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Stampa:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Aprile 2024

